



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Sulla patente c'è la residenza?

Autore: Redazione | 09/12/2018



*Fino a pochi anni fa cambiare residenza richiedeva l'aggiornamento di tutti i documenti in proprio possesso tra cui la patente. Dal 2013 però, con l'entrata in vigore di una nuova normativa europea, sulla patente non viene più indicata la residenza.*

Cambiare residenza è un evento che può capitare diverse volte nell'arco di una vita. Quando ciò avviene è fondamentale aggiornare tutti i documenti in proprio

possesso. Al fine di garantire la nostra rintracciabilità, gli enti dell'amministrazione pubblica devono essere aggiornati sullo stato della nostra residenza. Oltre alla carta di identità è importante aggiornare la nostra residenza sulla patente di guida e sulla carta di circolazione, perché le istituzioni di riferimento possano sempre far fede su di un indirizzo valido a cui poter spedire eventuali comunicazioni. Ma **sulla patente c'è la residenza?** No, in virtù di una nuova normativa europea è stata eliminata l'indicazione della residenza sulla nuova patente di guida. Da qualche anno non è più quindi necessario aggiornare la patente al momento del cambio di residenza. Resta però valido il vincolo di aggiornare il libretto di circolazione. In questo articolo ti spiegherò tutte le novità introdotte dalla nuova normativa europea e quali adempimenti devi compiere (con i relativi costi) nel caso in cui ti serva modificare il tuo indirizzo di residenza sulla carta di circolazione.

## La nuova patente europea senza residenza

Entrata da qualche anno in vigore anche in Italia, la nuova **patente europea** presenta alcune differenze rispetto a quella utilizzata sino al 2013 nel nostro Paese. La nuova disciplina modifica infatti moltissimi aspetti della precedente normativa: dalle tipologie dei documenti alle sanzioni.

Dal 19 gennaio 2013 la patente dell'Unione è unica e uguale per tutti i **cittadini europei**, in formato card con la foto digitale del conducente. In Europa si può essere titolari di un solo documento di guida e nessuno può essere in possesso di più patenti emesse dai diversi Stati membri.

Tra le modifiche più importanti vi è la **scadenza**: per quelle che abilitano alla guida di ciclomotori, moto ed autovetture, coinciderà con il compleanno del titolare.

Sulla nuova patente, inoltre, non è più riportata la residenza, ma in Italia continuerà a mantenere la natura di valido **documento di identificazione [1]**. Basta ricordare infatti che sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

L'adeguamento dei vecchi documenti alle nuove norme sta avvenendo in modo graduale, in occasione della prima scadenza di validità o, prima, se il **conducente** chiede un duplicato per smarrimento, deterioramento o furto.

## Cosa fare in caso di cambio di residenza?

Nel caso in cui si renda necessario **cambiare la propria residenza** da una città all'altra, il primo passo da compiere sarà quello di recarsi all'ufficio anagrafe del Comune presso il quale si intende trasferire la residenza e comunicare il nuovo indirizzo.

Nel momento stesso in cui si effettuerà il cambio di residenza lo si dovrà comunicare all'**ufficio anagrafe**. Grazie a questa comunicazione si procederà ad un aggiornamento automatico delle **banche dati** dell'amministrazione. In questo modo, al successivo rilascio della **carta d'identità** verrà indicato il nuovo indirizzo di residenza.

Non sarà più quindi necessario, una volta effettuato il cambio di residenza, procedere al rilascio di una nuova carta di identità o all'aggiornamento della precedente se ancora in corso di validità.

Per quel che riguarda la patente, sarà l'ufficio anagrafe che dovrà comunicare il nuovo indirizzo di residenza alla Motorizzazione civile.

In passato, quando veniva comunicato il cambio di residenza, la **Motorizzazione Civile** una volta a conoscenza della nuova residenza trasmessa dall'ufficio anagrafe, inviava per posta al titolare della patente il talloncino adesivo indicante il nuovo indirizzo che doveva essere incollato sia sulla patente che sul libretto di circolazione.

Come abbiamo visto poc'anzi però, grazie alle recenti modifiche al Codice della Strada, entrate ufficialmente in vigore nel febbraio del 2013, sulla patente non viene più indicato l'**indirizzo** del titolare del documento di guida e, quindi, in caso di cambio della residenza, non sarà più necessario aggiornare lo stesso. Non verrà pertanto inviato alcun talloncino adesivo da parte della Motorizzazione Civile.

# Bisogna aggiornare la patente in caso di cambio di residenza?

Niente più tagliandini di aggiornamento dell'indirizzo di residenza da attaccare sulla carta di circolazione (che per i nuovi rilasci si chiama documento unico). E stop anche alle lettere con cui viene comunicata ufficialmente l'avvenuta decurtazione dei punti patente dopo che l'autore di un'infrazione è stato identificato e la sanzione diventa definitiva. Sono le novità annunciate dalla circolare 27972, firmata il 9 ottobre 2020 dal direttore generale della Motorizzazione.

L'eliminazione dei tagliandini (noti in gergo anche come pecette) si deve a una delle tante modifiche apportate al Codice della strada in sede di conversione in legge del decreto Semplificazioni (DI 76/2020): ora il cambio di residenza va solo comunicato 3 (Archivio nazionale veicoli, tenuto dalla Motorizzazione). L'avvenuta annotazione dal cambio di residenza si potrà verificare via web, registrandosi al Portale dell'automobilista, che consentirà anche di scaricare e stampare un'attestazione in pdf.

## Cambio di residenza sul libretto

Ben diversa è la situazione per l'**aggiornamento della residenza** sul certificato di proprietà e sulla carta di circolazione dei veicoli.

In questo caso si dovranno presentare all'ufficio anagrafe del proprio Comune:

- documento di riconoscimento / carta di identità;
- patente;
- targhe del veicolo / libretto di circolazione;
- certificato di proprietà del veicolo o foglio complementare.

In un secondo momento si dovrà compilare un modulo rilasciato dal Comune dove inserire gli estremi della patente (data di scadenza, rilasciata da, numero patente) e del veicolo (targa). Il modulo sarà consegnato al Comune che avvierà la pratica.

Il Comune provvederà a rilasciarvi una **ricevuta** a carattere provvisorio, da conservare insieme ai documenti di circolazione per gli eventuali controlli stradali, fino all'arrivo per posta del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

Una volta presentata la documentazione, il Comune provvederà a comunicare il cambio di residenza all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e, quest'ultima, farà recapitare un tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione, inviando contestualmente al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), un tabulato meccanografico per comunicare il **cambio di residenza**.

## Quanto costa il cambio di residenza?

Per la patente non sono previsti costi mentre per l'aggiornamento della **carta di circolazione** bisognerà spendere:

- 13,50 euro di Emolumenti ACI;
- 32 euro di Imposta di bollo per la registrazione al PRA se si utilizza il Certificato di proprietà nella nota di presentazione;
- 48 euro di Imposta di bollo per la registrazione al PRA se si utilizza il Foglio Complementare.

## Notifiche al vecchio indirizzo di residenza

Ma cosa succede se una multa viene notificata al vecchio indirizzo di residenza? Deve essere pagata?

Come abbiamo visto sino ad ora, quando il cittadino procede al cambio di residenza presso l'anagrafe e chiede l'aggiornamento della **banca dati PRA**, è dovere del Comune provvedere alla comunicazione telematica.

Sono quindi da considerare nulle le multe notificate al vecchio indirizzo di residenza ma solo se l'automobilista, al momento del cambio di residenza all'anagrafe, ha comunicato la targa del veicolo ed allegato alla pratica il certificato di proprietà dell'auto.

Di conseguenza, nel caso in cui l'**automobilista** ha segnalato il cambio di residenza al Comune, comunicando i dati di tutti i veicoli a lui intestati, non è tenuto al pagamento di alcuna multa.

Come ribadito anche dalla Corte di Cassazione [2], una **multa notificata** alla vecchia abitazione non dovrà essere pagata.

Viceversa, se al momento del cambio di residenza l'automobilista ha dimenticato di indicare le targhe dei veicoli a lui intestati, la multa notificata al vecchio indirizzo dovranno essere pagate.

## Come leggere la nuova patente?

Saper leggere la patente è un'operazione importante che può ritornare utile. In essa sono racchiusi vari elementi che consentono di sapere quando è stata rilasciata, da chi è stata rilasciata, la **scadenza** per rinnovarla in tempo ed il numero che consente di **controllare il saldo** dei punti residui comodamente da casa.

Nella **parte frontale** saranno riportati i seguenti dati:

1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
- 4a. data del rilascio;
- 4b. data di scadenza;
- 4c. sigla dell'ufficio di rilascio del documento;
5. numero della patente;
7. firma del titolare;
9. categoria (patente A, patente B e così via);

Nella **parte posteriore** troveremo invece:

10. **data di rilascio** della patente nella forma giorno, mese, anno;
11. data della scadenza della patente, indicata per ogni categoria nella forma giorno, mese, anno;
12. in questo campo per i documenti rilasciati prima del gennaio 2013 possono venire annotate varie restrizioni facenti riferimento alle patenti intermedie. Per le patenti emesse dopo tale data invece possono essere riportate indicazioni

supplementari in forma codificata che indicano modifiche al veicolo, particolari condizioni del conducente (motivi medici) o questioni amministrative;

13. questo spazio è riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente (solo per le patenti emesse a partire dal gennaio 2013).

I **riquadri orizzontali** in basso, sotto le categorie indicate con i punti 9, 10, 11, 12 possono essere compilati con dei codici che fanno riferimento a particolari limitazioni del titolare della patente.

I codici che possono essere stampati nei suddetti campi per particolari limitazioni sono:

01 correzione e/o protezione della vista;

02 protesi uditiva o aiuto alla comunicazione;

03 protesi/ortesi per gli arti;

10 cambio di velocità adattato;

15 frizione adattata;

20 sistema di frenatura adattato;

25 sistema di accelerazione adattato;

30 sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati;

35 dispositivi di comando adattati;

40 sistema di direzione adattato;

42 retrovisore/i adattato/i;

43 sedile del conducente modificato;

44 adattamenti del motociclo (utilizzo di subcodici obbligatorio);

45 motocicli solo con side-car;

70 conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo ONU/UE di un altro paese);

71 duplicati della patente n. ... (simbolo ONU/UE nel caso di patente straniera).

Di **FABIO ANTONIO CERRA**

## **Note**

**[1]** Art. 35 co. 2 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. **[2]** Cass. sent. n. 7200 del 13.04.2016.